

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ditte individuali già attive: obbligo di deposito della PEC entro il 30 giugno 2013

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **le imprese individuali attive sono tenute a depositare**, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, **il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il prossimo 30.6.2013**. In caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto ad iscrivere il proprio indirizzo PEC, l'ufficio del Registro delle imprese, "*in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile*" (sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro), **sospende la domanda fino alla integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e**, comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, **la domanda si intende non presentata**. **La domanda di iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata è esente**, al pari delle società, **dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**. La comunicazione della PEC va effettuata **per via telematica**, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di "Comunicazione Unica"). Peraltro, **la comunicazione dell'indirizzo PEC può essere eseguita per il tramite di una procedura semplificata** ("PEC semplice"), accedendo dal sito www.registroimprese.it: L'uso della procedura semplificata ("PEC semplice") è riservato **solo al legale rappresentante della ditta individuale**.

Premessa

La **posta elettronica certificata (PEC)** è stata disciplinata con il **DPR 11 febbraio 2005, n.68**, che la definisce come un **sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici**. La disciplina della PEC è completata dalle **regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri** (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), del **2 novembre 2005**.

Successivamente, con l'entrata in vigore del **D.L n.185/2008** è stato introdotto **l'OBBLIGO**:

- 2 per le **imprese costituite in forma societaria** (Srl, snc, sas, Spa) di **indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese;**
- 3 per i **professionisti iscritti in albi ed elenchi**, istituiti con legge dello Stato, di **comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata** ai rispettivi ordini o collegi.

OSSERVA

Come si è potuto appurare, dall'obbligo di dotarsi della posta elettronica certificata **rimanevano escluse**, quindi, **le imprese individuali**.

Di recente, con **l'art. 5 del DL 179/2012 convertito**, **si è colmato tale vuoto normativo**, **sottoponendo all'obbligo di dotarsi di PEC anche le imprese individuali** che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all'utilizzo della **firma digitale** nei rapporti con il Registro delle Imprese [...].

La successiva legge di conversione del citato decreto (L. 221/2012) ha confermato tale obbligo, modificando nel contempo alcune disposizioni relative alle imprese individuali già attive.

OSSERVA

L'obbligo generalizzato della PEC avrà un triplice ordine di effetti:

- ✓  superamento delle problematiche burocratiche legate ai tempi lunghi delle modalità tradizionali di comunicazioni;
- ✓  riduzione dei costi di gestione;
- ✓  maggiore contributo all'alfabetizzazione informatica

Funzionalità della PEC

La PEC è un sistema di comunicazione elettronica che, pur funzionando come una normale posta elettronica, **si caratterizza per l'idoneità a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici** (e dell'eventuale allegata documentazione), nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto del messaggio.

OSSERVA

Peraltro, **all'invio dei documenti mediante il sistema della PEC è riconosciuto valore legale.**

Di seguito si propone una tabella che sintetizza il sistema della PEC ed il suo funzionamento.

| | |
|--|---|
| Soggetti coinvolti | <p>I soggetti coinvolti nell'operazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">⌚ il mittente, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per la trasmissione di documenti informatici;✦ il destinatario, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per ricevere l'oggetto dell'invio;✦ il gestore qualificato del servizio, cioè il soggetto che eroga il servizio PEC. <p>Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (prima DigitPA), seguendo le istruzioni contenute nel sito Internet o nel manuale operativo del gestore scelto.</p> |
| Funzionamento - Ricevuta elettronica | <p>Il soggetto gestore PEC del mittente provvede ad inviare al mittente stesso un messaggio di ricevuta dell'avvenuta trasmissione, con precisa indicazione temporale del momento in cui la PEC è stata inviata. Parimenti, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.</p> <p>Su tali certificazioni, viene apposta la firma elettronica del gestore stesso (art. 9 del DPR 68/2005), il quale agisce in qualità di garante della spedizione del messaggio, oltre che:</p> <ul style="list-style-type: none">✦ dell'integrità della trasmissione;✦ dell'autenticità della casella del mittente;✦ del contenuto della trasmissione;✦ della data e dell'ora di invio e di consegna. <p>Durante le fasi di trasmissione del messaggio, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito archivio informatico. I dati contenuti nel suddetto registro vengono conservati per trenta mesi.</p> |
| Effetti legali | <p>Il valore giuridico della PEC è equiparato:</p> <ul style="list-style-type: none">✦ alla raccomandata A/R;✦ alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge . |

Ogni interessato, dunque, **può recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti** (atti legali, contratti, diffide, richieste), **con valore legale**, garantendo così l'opponibilità ai terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione del messaggio. **A tal fine:**

- ♦ **la ricevuta di accettazione**, rilasciata dal gestore del mittente, all'atto della presa in carico del messaggio, **costituisce prova dell'avvenuta spedizione;**
- ♦ **la ricevuta di avvenuta consegna**, rilasciata dal gestore del destinatario, **costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto** all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e ne certifica il momento di consegna;
- ♦ **la certificazione è relativa alle sole operazioni di invio** e di consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, indipendentemente dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario stesso;
- ♦ **l'invio delle comunicazioni tramite il sistema della PEC non richiede alcuna dichiarazione del destinatario** circa la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Pec –IMPRESA INDIVIDUALE

L'obbligo per le imprese individuali di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, come già commentato in premessa, **prevede termini di decorrenza diversi con riferimento a:**

4 imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione successivamente al 19.12.2012;

OSSERVA

In buona sostanza, l'obbligo in parola riguarda le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane "*successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", quindi successivamente al 19.12.2012 (art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito). Per tali imprese il deposito dell'indirizzo PEC deve avvenire contestualmente all'inoltro della domanda di iscrizione

5 imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale a tale data.

OSSERVA

Le imprese individuali attive sono tenute a depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30.6.2013.

Regime sanzionatorio

L'art. 5 D.L. 18/10/2012 n.179, oltre ad aver esteso l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di PEC anche alle imprese individuali, ha disposto che: *l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC e comunque per 45 giorni*

OSSERVA

Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2630, primo periodo, c.c., *chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni di cui all'art. 2250 co. 1 - 4 c.c. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro.*

Riassumendo, dunque, in caso di domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha provveduto ad iscriverne il proprio indirizzo PEC, **l'ufficio del Registro delle imprese**, "in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile", **sospende la domanda:**

- ✓ **fino alla integrazione della stessa con l'indirizzo PEC e**, comunque
- ✓ **per 45 giorni.**

Trascorso tale periodo, **la domanda si intende non presentata.**

OSSERVA

Qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo viene sospesa per 45 giorni **se nella visura camerale non è presente l'indirizzo PEC**. Ad ogni modo, è comunque **possibile la regolarizzazione attraverso:**

- ✓  **il rinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della PEC;**
- ✓  **inviare una nuova pratica PEC autonoma, per comunicare la sola PEC;**

In entrambi i casi, è necessario chiudere la correzione una volta effettuata la stessa.

Attivazione della Pec e Modalità di comunicazione della stessa al registro delle imprese

E' possibile **attivare la PEC tramite internet** dove numerose società forniscono il **servizio di gestione oppure rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio**. Molte associazioni di categoria sono **già attivi e forniscono consulenza e convenzioni**

per l'attivazione della posta certificata.

Più precisamente, è necessario rivolgersi a uno dei gestori autorizzati in possesso dei requisiti, previsti dalla normativa di riferimento, è iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it .

OSSERVA

E' importante che, **una volta attivata la Pec**, il soggetto **controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati**; si potrebbe equiparare, infatti, il **non controllo della posta certificata con il mancato ritiro di una raccomandata dopo aver ricevuto "l'avviso di giacenza"**.

Dopo aver attivato la propria casella certificata, le imprese individuali sono tenute ad iscrivere il proprio indirizzo al registro delle imprese.

La comunicazione della PEC va effettuata per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di "Comunicazione Unica"). Sul punto, **il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità operative relative alla posta elettronica certificata**, chiarendo tra l'altro che la comunicazione dell'indirizzo PEC **può essere eseguita per il tramite di una procedura semplificata** ("PEC semplice"), **accedendo dal sito www.registroimprese.it**

OSSERVA

Si tratta di una procedura semplificata on line che consente al legale rappresentante della società, munito di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione della PEC della società.

Dal sito Internet sopra indicato, inoltre, è possibile verificare se una società ha già comunicato il proprio indirizzo PEC.

L'uso della procedura semplificata ("PEC semplice") è riservato solo ai **legali rappresentanti della società**.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata è esente, al pari delle società, **dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO